

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 35/17

Proc.to RGPF 38bis/17 - RGTF 25/17

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente Relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto ai nn. RGPF 38 bis/17 e RGTF 25/17 promosso nei confronti di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell'acquisizione diretta da parte del Procuratore Federale della notizia di violazione regolamentare avvenuta nel corso di altra indagine di cui si stava occupando la medesima Procura Federale avente ad oggetto la violazione dei doveri di collaborazione da parte dei tesserati verso gli Organi di Giustizia, la stessa Procura Federale, acquisita la corrispondenza scambiata via e-mail con la tesserata Rossini Sabrina, disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico della tesserata.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 35/17

Proc.to RGPF 38bis/17 - RGTF 25/17

Ritenendo ravvisarsi nel comportamento della sig.ra Rossini Sabrina, una condotta antiregolamentare, la Procura Federale con atto del 21.08.2017 formulava nei confronti della tesserata formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 7 bis del Regolamento di Giustizia;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

per avere: “*pur nella piena consapevolezza che ciò avrebbe comportato violazione disciplinare, rifiutato di presenziare alla convocazione personale predisposta dalla Procura Federale per il giorno 22.06.17 per essere ascoltata in merito a fatti attinenti ad altro procedimento senza giustificarne i motivi*”.

Con provvedimento del 04.09.2017 il Tribunale Federale fissava dinanzi a sé l'udienza di discussione invitando l'incolpata a produrre memorie difensive.

La tesserata si costituiva a mezzo del suo procuratore che depositava memorie.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 35/17

Proc.to RGPF 38bis/17 - RGTF 25/17

All'udienza del 06.10.2017, comparso il solo difensore della sig.ra Rossini, sentito il rappresentante della Procura Federale che concludeva per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpata nei termini di cui all'atto di deferimento, chiedendo l'applicazione a carico della tesserata della squalifica per mesi 3, il Tribunale Federale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava per la decisione.

MOTIVI

Il Tribunale ritiene che l'incolpata non ha commesso i fatti alla stessa ascritti e quindi dichiara la stessa non responsabile per l'addebito di cui all'atto di deferimento.

Non si ritengono, infatti, violati i fondamentali principi di lealtà e correttezza, né in particolare il principio di collaborazione con gli Organi di Giustizia statuito all'art. 7 bis del Reg. di Giustizia.

Invero dalla documentazione in atti chiaramente si evince che, sin dal primo momento, la sig.ra Rossini si è dichiarata disponibile a collaborare con gli Organi di Giustizia.

Già nella e-mail dell'8.06.2017 si legge: *"chiedo la cortesia di poter fare audizione telefonica in qualsiasi momento/giorno/ora"*.

Tale volontà viene manifestata anche nella successiva e-mail del 14.06.2017, in particolare agli ultimi capoversi della suddetta e-mail si legge: *"..resto comunque a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa necessitate"*.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 35/17

Proc.to RGPF 38bis/17 - RGTF 25/17

Anche nelle successive memorie la sig.ra Rossini ha confermato la sua disponibilità a rendere dichiarazioni: *“assolutamente disponibile ad adempiere al suddetto dovere sportivo mediante audizione telefonica”* (cfr. pg. 3 memoria del 02.10.2017).

Non si ravvisa violazione dell'art. 7 bis del Reg. di Giustizia anche in considerazione del fatto che nel caso *de quo* non vi è stata *“omessa, ingiustificata, partecipazione alle convocazioni..”* (co.2 art. 7 bis del Reg. di Giustizia), in quanto la tesserata ha più volte motivato *“l'impossibilità a venire a Roma”*, già nell'e-mail dell' 08.06.2017 si legge: *“per motivi famigliari (..) ho due bambine piccole”*. Nella successiva e-mail del 14.06.2017 fornisce ulteriori motivazioni a riguardo, in particolare: *“la mia assenza non è dovuta alla mancanza di volontà di collaborazione con voi ma per motivi che vanno oltre (..) ho un mio lavoro che non centra nulla col ballo e anche qua avrei un po' di problemi a prendere permessi ...”*.

La sig.ra Rossini fornisce ulteriori giustificazioni anche nelle successive memorie, sia nella memoria ex art. 44 bis Reg. Giustizia, che nella memoria difensiva presentata dinanzi al Tribunale Federale.

Alla luce delle suddette circostanze e delle difese svolte il Tribunale ritiene che l'incolpata non ha commesso i fatti alla stessa ascritti e quindi dichiara la stessa non responsabile per l'addebito ascrittote.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 35/17

Proc.to RGPF 38bis/17 - RGTF 25/17

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, proscioglie la tesserata Rossini Sabrina dalle contestazioni disciplinari avanzate nei suoi confronti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Emilio del Sorbo